

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 15-03-2022

OGGETTO: Misure contingibili ed urgenti per il controllo ed il contrasto all'emergenza randagismo canino nel territorio del Comune di Maletto. Anno 2022.

IL SINDACO

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, recante il recepimento dell'accordo 6 febbraio 2003, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, afferente all'istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15, di adozione del Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7, relativo al Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
- il Decreto dell'Assessore regionale della Salute, n. 02825 del 13 dicembre 2007, riguardante le Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite ed al mantenimento di animali;
- l'accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- il Decreto Assessoriale, n. 2504 del 30 dicembre 2013, di recepimento dell'accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;

- le Linee guida, diramate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014, relative alla movimentazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'accordo del 24 gennaio 2013, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione,
- il Decreto interassessoriale, n. 1535 del 22 agosto 2013, concernente le disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo;
- la Circolare del 17 settembre 2013, n. 1306/prot. n. 71429, avente ad oggetto il Decreto, n. 1535 del 22 agosto 2013, concernente le disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo;
- il Decreto Interassessoriale dell'8 marzo 2016, riguardante le modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013, relativo alle disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo;
- il Decreto dell'Assessore regionale della Salute, n. 2164 del 3 novembre 2017, inerente alle disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione, nonché alle norme per la corretta movimentazione di cani e gatti;
- il Decreto dell'Assessore regionale della Salute del 28 dicembre 2018, recante le Linee guida per il contrasto e la prevenzione, nella Regione siciliana, del fenomeno del randagismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2019;
- la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, n. 282 del 27 febbraio 2019, avente ad oggetto l'attivazione del progetto per il contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio della provincia di Catania;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, vigente nella Regione Siciliana, così come successivamente modificato ed integrato.

CONSIDERATO che, il randagismo, in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e, quindi, con applicazione disomogenea;

RITENUTA necessaria ed improcrastinabile, per l'anno 2022, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione, in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari, a tutelare l'incolumità pubblica, nonché ad avviare azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

ATTESO che, nelle more della rielaborazione del Regolamento del benessere animale e lotta al randagismo, in aggiunta alle motivazioni in premessa rappresentate e tenuto conto dell'urgenza di adottare nel territorio comunale, per l'anno in corso, tutte le attività relative al controllo ed al contrasto del fenomeno del randagismo,

ORDINA

Art. 1

Istituzione dell'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo

1. È istituito e reso operativo, in questo Comune, l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, ubicato all'interno della sede dell'Area di Vigilanza, sita in Via Diaz nn. 45/47, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30, nei giorni di martedì e giovedì (Te. 0957720637).
2. Nelle ore di chiusura, per i casi di documentata urgenza, la reperibilità dell'Ufficio è assicurata mediante il seguente recapito di telefonia mobile: 3890557572 (Com. f.f. della Polizia Municipale).
3. La responsabilità dell'Ufficio è conferita al Responsabile dell'Area di Vigilanza. Il Corpo di Polizia Municipale, già dotato di lettore di microchip, garantisce, oltre ai controlli sul territorio, una diretta identificazione dell'animale vagante, qualora registrato all'anagrafe, ed attiva

apposita segnalazione all'ASP, territorialmente competente, ai fini della tempestiva rintracciabilità del proprietario. Sul sito istituzionale (www.comune.maletto.ct.it), sarà realizzata una sezione dedicata al benessere animale ed alla lotta al randagismo, all'interno della quale saranno pubblicate norme, notizie utili ed attività di interesse pubblico relative a tale ambito, arricchita di documentazione fotografica dei cani da adottare, di quelli reimmessi sul territorio, etc.

Art. 2

Istituzione elenco dei volontari animalisti accreditati

1. È istituito, presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, di cui al precedente art.1, l'elenco dei volontari animalisti accreditati, nel quale possono iscriversi singoli cittadini o tra essi associati, in possesso dei requisiti previsti (vedasi modello istanza di iscrizione allegato alla presente Ordinanza, corredato del codice comportamentale dei volontari animalisti) che, gratuitamente, intendono esercitare attività di volontariato e di contrasto al fenomeno del randagismo ai fini dell'attuazione del presente provvedimento.

Art. 3

Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detiene animali deve averne cura ed operare per la loro tutela ed il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Chiunque detiene cane/i a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) ed in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere all'identificazione, mediante l'applicazione di microchip, entro il secondo mese di vita dell'animale, a cura del Servizio Veterinario della competente ASP (senza alcun costo) o presso gli ambulatori veterinari privati accreditati o abilitati (a pagamento).
3. È obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al Comune eventuali cessioni e variazioni di residenza dell'animale entro 10 giorni. In caso di smarrimento di un animale, la comunicazione deve essere effettuata dal proprietario o detentore, non oltre le 48 ore, con formale denuncia al Servizio Veterinario dell'ASP o al Comando di Polizia Municipale di Maletto o alle Forze dell'Ordine.
4. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso deve essere segnalata, immediatamente, al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché al Comando di Polizia Municipale di Maletto ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASP, l'uso di strumenti di narcosi a distanza.
5. Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.
6. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze. Nel caso di ricovero dell'animale in pertinenze esterne all'abitazione, deve essere previsto, sia un idoneo riparo dalle intemperie, che un appropriato spazio adeguato alle dimensioni del medesimo.
7. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade e/o luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
8. L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune, qualora presenti, è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni: nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o

patologiche, se di piccola taglia, possono accedere portati in braccio al proprietario/detentore o in apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino.

9. I proprietari/detentori di cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché negli spazi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, muniti di museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.
10. Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti, sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore, senza guinzaglio e museruola. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva.
11. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, ad esclusione: a) degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini; b) dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.
12. Chiunque viene a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo tempestivamente all'ufficio comunale preposto, indicando, ove possibile, la specie e la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
13. Tutte le cagne non sterilizzate, presenti nelle aziende zootecniche, devono essere sottoposte a genotipizzazione, attraverso il prelievo di sangue intero da parte del Servizio Veterinario dell'ASP. Ciò al fine della implementazione della banca dati delle cagne fertili delle aziende zootecniche che insistono nella provincia di Catania.

Art. 4

Divieti generali

1. È vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, in particolare, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
2. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici ed in qualunque parte del territorio comunale.
3. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali, non può detenerne altri, a nessun titolo.
4. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere, in alcun modo, ad altre specie animali.
5. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. È, altresì, vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà (incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o, comunque, sofferenti), per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 5

Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti

1. In presenza di cane vagante sul territorio comunale, il cittadino che ne constata la presenza e che intende procedere alla segnalazione, ha cura di informare l'ufficio comunale competente di cui all'art.1. L'ufficio preposto provvede a far eseguire la procedura di intervento, soccorso o recupero dell'animale.

2. Chiunque rinvenga un animale, vagante, abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso. Deve, invece, tempestivamente darne comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o la dichiarata disponibilità a farsene carico, lo detenga e/o accudisca, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.
4. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio comunale, o il recupero di animali vaganti, è di competenza degli operatori formalmente incaricati dal Comune (ditte specializzate, volontari animalisti accreditati ed iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2) che, a tal fine, utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento, e sono forniti di lettore di microchip.
5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti per la narcosi a distanza.

Art. 6

Trasporto di cani o di altri animali su veicoli

1. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli deve essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada e al Regolamento C.E. n.1/2005.
2. Il conducente deve, comunque, adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti il veicolo o a terzi ed evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale.
3. È, inoltre, vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere dell'animale.

Art. 7

Somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline

1. Chiunque somministri cibo a cani vaganti e colonie feline, ha l'obbligo di iscriversi nell'elenco degli animalisti volontari accreditati di cui all'art. 2 del corrente provvedimento.
2. I volontari animalisti accreditati, che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline, hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona, dove i cani e/o gatti sono stati alimentati, dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione di quello per l'acqua.
3. Al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, i volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline, hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio comunale competente, di cui all'art. 1, il luogo di somministrazione ed il numero di cani vaganti e di colonie feline con il numero di gatti presenti.
4. La somministrazione di cibo deve essere evitata in prossimità di eventuali cassonetti per la raccolta dei rifiuti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Art. 8

Adozione, Affidato, Sterilizzazione e ricovero

1. Il Comune di Maletto, alla luce di quanto espresso dall'Assessorato regionale della Sanità, attraverso le linee guida adottate con il decreto assessoriale, n. 02825 del 13 dicembre 2007, si adopera ad incentivare le adozioni di cani ricoverati presso i rifugi attraverso una fervida campagna pubblicitaria e la gratuità di alcuni servizi (sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, etc). Inoltre, il Sindaco si riserva di trasmettere, al competente organo comunale, la richiesta di un eventuale sgravio sulle tasse comunali in favore di coloro che adottano cani ospitati nei rifugi mantenimento.

2. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, d'intesa con i servizi veterinari dell'ASP, i volontari animalisti accreditati, i medici veterinari liberi professionisti, tutti i cani randagi censiti sul territorio di questo Comune, sia in ambiente urbano che rurale, che non trovano adozione, affido temporaneo o ricovero, dichiarati "non morsicatori", sono reimmessi sul territorio dal quale sono stati prelevati come cani di proprietà del Comune. Tali animali, prima del rilascio, sono individuati con fotografie, dotati di microchip, sterilizzati e muniti di un collare identificativo di colore rosso, con l'indicazione del Comune di appartenenza. Tale collare ne accerta la non aggressività, il buono stato di salute e l'avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non siano percepiti dalla popolazione come un pericolo.
3. Il ricovero di cani vaganti presso rifugi può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Municipale, dall'ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni.
4. La detenzione stabile o temporanea, a qualsiasi titolo, di più di dieci cani deve avvenire presso strutture, registrate presso i servizi veterinari dell'ASP competente per territorio, che abbiano acquisito un nulla osta, previa presentazione di apposita istanza. Le strutture che, alla scadenza della presente Ordinanza (31 dicembre 2022), non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e, in quanto tali, sottoposte ai consequenziali provvedimenti. Gli animali recuperati dal territorio e custoditi presso queste strutture, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 9

Cani mascottes

1. È ammessa la possibilità che, uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli recuperati sul territorio.
2. Gli interessati ad adottare un cane "mascotte" ne danno notizia all'ufficio comunale competente, il quale verifica le condizioni, di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio, per il concreto affidamento dell'animale.
3. L'Amministrazione comunale di concerto con la competente ASP e gli animalisti volontari accreditati, attraverso specifici protocolli d'intesa, promuove, inoltre: la diffusione delle attività assistite con gli animali (pet therapy) all'interno di case di riposo; la presenza e cura di cani anche all'interno delle case circondariali; la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l'incontro dei degenti con i loro cani.

Art. 10

Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere compiute con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, specificando il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso, limitando, al massimo, l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.
2. Al termine delle operazioni, il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti, dando comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. Le indicazioni riportate ai commi 1 e 2 del presente articolo, valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

Art. 11

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (vedansi, in particolare: gli artt. 638 e 727 del codice penale; Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge Regionale 03 luglio 2000, n. 15 e art. 8 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7), ad ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (TUEL), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni di che trattasi.
2. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione corrispondente è raddoppiata e, qualora ulteriormente reiterata, si applica l'art. 650 del codice penale.
3. Nel caso di cani padronali, lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta, comunque, l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura sostenute dal Comune di Maletto, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio - economico.

Art. 12

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, le Guardie del Corpo Forestale della Regione Siciliana, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, le Guardie zoofile di nomina prefettizia, qualora presenti in ambito provinciale, ed i Servizi Veterinari dell'ASP territorialmente competente.
2. L'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo del Comune, di concerto con il Responsabile dell'Area di Vigilanza ed il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio, organizzano e programmano annualmente le attività di intervento e di vigilanza in materia di animali d'affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile, delle associazioni animaliste di cui all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, operanti in ambito comunale e provinciale, le Guardie del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del supporto tecnico del Servizio Veterinario.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Al fine di completare l'identificazione di tutti i cani presenti nel Comune di Maletto e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani, di età superiore a mesi 2, è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro 240 gg dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 ad € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza e relativo allegato (modello di istanza di iscrizione nell'elenco dei volontari animalisti accreditati, corredato del codice comportamentale dei volontari animalisti), all'albo pretorio on line, con valenza di notifica individuale nei confronti di tutti i proprietari/detentori di animali di affezione, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata;
2. la notifica, nelle forme di rito, del corrente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Maletto;
- alla Stazione Carabinieri di Maletto;
- al Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distretto di Bronte;
- al Responsabile CED del Comune di Maletto;
- al Servizio Veterinario dell'ASP n. 3 di Catania – Distretto di Bronte.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to DE LUCA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 15-03-2022 al 29-03-2022, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*FALLICA PIETRO*
VINCENZO)

Al Sindaco del Comune di Maletto
Via Umberto n. 1/A
95035 MALETTO – CT

Oggetto: Istanza di iscrizione nell'elenco dei volontari animalisti accreditati.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____, Via/Piazza _____ n. _____, recapito telefonico _____, documento di riconoscimento _____ n. _____, rilasciato il _____ da _____, in qualità di:

- Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione Animalista, denominata _____ con sede in _____ Via/Piazza _____ n. _____
- Volontario Animalista
- Privato cittadino

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco dei volontari animalisti accreditati del Comune di Maletto.

DICHIARA

di essere motivato e di possedere l'esperienza necessaria richiesta.

DI IMPEGNARSI

a rispettare, integralmente, il codice comportamentale dei volontari animalisti del Comune di Maletto, allegato alla presente istanza e sottoscritto per accettazione.

Data _____

Il Richiedente

Prot. n. _____ del _____ COMUNE DI MALETTO

Vista l'istanza di cui sopra, si esprime parere FAVOREVOLE e, pertanto, si iscrive nell'elenco dei volontari animalisti accreditati istituito nel Comune di Maletto, al n. _____.

Vista l'istanza di cui sopra, si esprime parere NON FAVOREVOLE per la seguente motivazione:

Il Responsabile
Ufficio Benessere Animali

In data _____, copia dell'istanza viene consegnata all'interessato.

CODICE COMPORTAMENTALE DEI VOLONTARI ANIMALISTI

1. Il volontario opera per il benessere e la tutela degli animali, sempre nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'individuo e si distacca dalla consueta visione antropocentrica.
2. Il volontario riconosce la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria associazione, del territorio comunale di cui fa parte o degli enti preposti.
3. Interviene dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.
4. Agisce senza fini di lucro (tracciabilità delle donazioni).
5. Nell'ambito dell'attività di benessere e di tutela degli animali, si impegna all'utilizzo dei social network in maniera appropriata, senza offendere e discriminare gli altri, non condividendo contenuti offensivi o che ledano la privacy altrui, adottando una comunicazione trasparente rispettosa e collaborativa.
6. Si impegna allo scopo di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale.
7. Il volontario si distingue per spirito collaborativo e diventa elemento di congiunzione tra associazioni animaliste accreditate, Comune, Polizia Municipale e servizio veterinario dell'ASP competente per territorio.
8. Il volontario svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare e non si presenta mai in modo anonimo.
9. Denuncia gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il loro abbandono, presso le sedi istituzionali preposte.
10. Si impegna a non divulgare video o immagini di crudeltà nei confronti degli animali sui social network. Rispetta animali ed umani in egual maniera.
11. Conosce e applica le norme vigenti in materia di randagismo, nonché l'ordinamento comunale del territorio che gli compete.
12. Il volontario deve segnalare i cani vaganti, presso l'ufficio comunale preposto, chiederne il censimento, la microchippatura e l'eventuale sterilizzazione, al fine dell'adozione, affido o reimmissione nel più breve tempo possibile.
13. Il volontario che voglia prendersi carico di un cane vagante, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente e farsi rilasciare verbale di temporaneo affido. Il cane recuperato deve sempre essere microchippato a nome del Comune.
14. Il soccorso di un animale ferito è di competenza comunale. Il volontario deve sollecitarne il recupero attraverso operatori e mezzi opportuni e fornisce indicazioni dettagliate sulla condizione di salute del cane da soccorrere.
15. Il volontario che voglia accudire gli animali sul territorio, attraverso la creazione di punti di ristoro, deve comunicarlo all'ufficio comunale preposto e chiederne autorizzazione, anche per le colonie feline. I punti di ristoro devono prevedere contenitori per l'acqua e per il cibo, oltre ad essere ubicati in zone non visibili o poco visibili, lontano dalle abitazioni e dalle strade. I punti di ristoro possono essere gestiti da più volontari solo in base ad una collaborazione programmata e sono mantenuti puliti nel rispetto delle norme igieniche. Eventuali cure sanitarie per cani e gatti seguiti in libertà sono prescritte da un medico veterinario, previa visita medica.
16. Il volontario deve saper distinguere le varie tipologie di cani presenti sul territorio.
17. Il volontario tutela la libertà dei gruppi di animali familiari semi selvatici, dei cani inselvatichiti o diffidenti e dei cani di quartiere.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Firma
